



GRUF APS - Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze

Cod. fiscale 94085340480

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Oggi giovedì 18 giugno 2026, alle ore 19:00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del martedì 16 giugno alle ore 07:00, si è riunita ONLINE/PRESENZA l'Assemblea Generale Ordinaria di **GRUF-APS Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze** – Ente del 3° settore - nella sede di Via Luca Landucci 9, Firenze. L'avviso è stato inviato agli associati IN data 14 maggio 2026, secondo i tempi previsti dallo Statuto vigente.

Sono presenti le seguenti persone *online*: Flora Ricci Barbini (Tesoriere), Donatella Pecori (Presidente), Lucia Aglietti, Elena Mechi, Susanna Petrelli, Riccardo Piccioni, Patricia Monica Bettini, Andrea Palumbo. In tutto **8 partecipanti**.

Sono consegnate **11 deleghe**: Dorian Bizzarri + Paolo Anselmi + Federica Lorenzi su Donatella Pecori, Simone Gaviano + Daniela Maria Fernanda Valentini + Lucia Lucidi su Flora Ricci Barbini, Mauro Damiani su Andrea Palumbo, Elisabetta Forciniti (segretario) + Laura Scopetani + Luigia Abbate su Riccardo Piccioni, Stefania Bracci su Lucia Aglietti.

Il Presidente Donatella Pecori dichiara aperta la seduta e chiama come Segretario dell'Assemblea il socio Andrea Palumbo. Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. I soci, presenti o delegati, sono 19 su 24. Il Presidente passa alla lettura dei punti all'O.d.G.

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica dello statuto

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e le modifiche apportate allo statuto, riguardanti alcune piccole correzioni, approvate dal CESVOT, più in linea con la normativa vigente e il cambio di sede legale da via San Zanobi 104 rosso 50129 in Firenze, alla già sede operativa in via Luca Landucci 9 50136 sempre in Firenze. Si decide di scrivere nello statuto "con sede legale nel Comune di Firenze". Il Presidente apre la discussione, dopo dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta, per alzata di mano, che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 19 soci incluse le deleghe, contrari 0, astenuti 0.

Sede Legale: Via San Zanobi, 104 rosso – 50129 Firenze
+39 328 8179892 – gruf@grufaps.org – gruf@pec.it



GRUF APS - Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze

Cod. fiscale 94085340480

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto (in allegato) che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto ("allegato A") presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e all'aggiornamento sulla piattaforma del RUNTS.

2. VARIE ED EVENTUALI

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea
Andrea Palumbo

Il Presidente dell'Assemblea
dr.ssa Donatella Pecori

Firenze, 18 giugno 2026

Il Presidente GRUF-APS
(Dr.ssa Donatella Pecori)

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 28/7/2026 AL
N. 1897/3 ESATTI EURO 3.00
IL DIRETTORE

Sede Legale: Via San Zanobi, 104 rosso – 50129 Firenze
+39 328 8179892 – gruf@grufaps.org – gruf@pec.it



STATUTO

GRUF APS

Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), un'associazione avente la seguente denominazione:

"GRUF APS - Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: promozione di progetti di ricerca con validità scientifica in qualsiasi settore.
- b) formazione universitaria e post-universitaria: promozione di attività di formazione adulti di livello universitario e post-universitario, anche sperimentale, dove ogni insegnamento possa diffondere inoltre il pensiero scientifico e la metodologia scientifica in generale, nonché la metodologia e/o i risultati specifici di studi in vari settori di ricerca, condotti sia dai soci che da altri studiosi.
- c) prestazioni socio-sanitarie: promozione di servizi volti alla prevenzione della salute.
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: partecipazione e/o organizzazione di ricerche sulle tematiche inerenti, di manifestazioni, incontri, convegni, e di una rete con altre associazioni, persone fisiche, enti, università e categorie professionali.
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: promuovere e favorire attività di ricerca e formazione nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e aggiornamento degli associati, ivi compresi i cittadini in genere e gli operatori, pubblici e non, dei settori di interesse sociale.
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: promozione di attività di tipo editoriale, anche elettronico o di altro tipo, mirate alla diffusione del pensiero scientifico e alla protezione delle opere di ingegno e della relativa paternità.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1, art. 35 Cts).

Possono aderire all'associazione, come soci, le *persone fisiche* e, in forma di convenzione/collaborazioni, gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (co. 3, art. 35 Cts) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la liberatoria relativa alle foto e alle videoriprese che potranno essere effettuate sui soci e loro familiari

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Comitato di Garanzia esprime parere vincolante nella valutazione di ammissibilità della domanda di socio dell'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Garanzia (vedi Art. 11), che delibera anche sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi a condizione che presentino il certificato del casellario giudiziale e il curriculum.



- essere informati sulle attività dell'associazione e seguirne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione stabiliti come sede operativa, nei tempi e nei modi indicati dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività di competenza del socio;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- ricevere le pubblicazioni scientifiche autorizzate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia;
- recedere, con preavviso scritto anche immediato, dall'appartenenza all'Associazione. Non è previsto il rimborso della quota associativa versata.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea;
- non fregiarsi dell'attività prestata presso l'Associazione per avocarsi qualifiche professionali non possedute, nonché vendere i servizi dell'Associazione come propri.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto (co. 3, art. 24 Codice civile), negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno
- condizione di inattività prolungata, senza adeguata ragione comunicata al Consiglio Direttivo, ostacolando il normale andamento delle attività deliberate
- condizione di mancanza/ritiro del nulla osta a rimanere nell'associazione deliberato dal Comitato di Garanzia.

L'esclusione dall'associazione avviene, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, mediante deliberazione del Comitato di Garanzia, ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni (co. 3, art. 24 Codice civile).

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.



Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- Organo di Controllo;
- il Comitato di Garanzia;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto* (co. 2, art. 24 Cts).

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (co. 3, art. 24 Cts).

È possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 Cts). Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- ratifica sui soci ammessi e l'entità delle quote associative;
- ratifica sull'eventuale *esclusione degli associati*, deliberata dal Comitato di Garanzia;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- richiedere il nullaosta al Comitato di Garanzia per l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- richiedere al Comitato di Garanzia di intervenire per azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali
- gestire l'associazione
- reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi
- convocare l'assemblea
- determinare il valore delle quote associative
- istituire eventuali Commissioni di Esperti e Commissioni organizzative a carattere tecnico-scientifico per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per un numero di mandati illimitato.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, in possesso di specifici requisiti di *professionalità, indipendenza e onorabilità*, comprovati dal certificato del casellario giudiziale e dal curriculum: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di cessazione della carica per



qualunque ragione, il nuovo membro del Consiglio Direttivo sarà comunque eletto o cooptato tra i soci.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale



bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Comitato di Garanzia)**

L'Assemblea dei soci nomina i membri del Comitato di Garanzia che rimane in carica tre anni. I suoi membri (compresi tra 2 e 5), di specchiata moralità, non fanno parte degli altri organi dell'Associazione e sono rieleggibili. In caso di cessazione della carica per qualunque ragione, il nuovo membro del Comitato sarà comunque eletto tra i soci. Il comitato di Garanzia può partecipare a richiesta alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però potere di voto.

Ad esso è devoluta la risoluzione di tutte le controversie relative al rapporto associativo e tra l'Associazione e i suoi organi. inoltre, al Comitato spetta deliberare:

- sull'ammissione dei nuovi soci
- sulle sospensioni e sull'esclusione dei soci
- sulle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- su donazioni e lasciti testamentari

Inoltre,

- esprime il suo parere e presenza nelle controversie di tipo legale riguardanti l'Associazione insieme agli altri Organi Sociali
- collabora alle operazioni burocratiche di riconoscimento dell'Associazione.

In funzione del loro ufficio, i membri del Comitato possono partecipare a qualsiasi riunione degli organi sociali e chiedere e prendere visione, in ogni momento, di tutte le attività sociali.

il Comitato giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso a ogni altra giurisdizione.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Il Revisore dei Conti non fa parte di altri organi sociali e non ha diritto di voto, pur potendo partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Revisore si fa carico di possedere adeguata competenza specifica in materia.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (co. 3, art. 8 Cts).

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Comitato di garanzia*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta firmata dal socio.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

